

**COMUNE DI SAN DAMIANO AL
COLLE**


**REGOLAMENTO
COMUNALE PER LE
PRESTAZIONI
SOCIALI
AGEVOLATE.**

Si attesta che il presente regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi, unitamente alla deliberazione di approvazione (C.C. n. 15 del 18/05/2007).

San Damiano al Colle, lì 19/06/2007.

IL SEGRETARIO COMUNALE

E. Nosotti



SOMMARIO

ARTICOLO 1	OGGETTO E RIFERIMENTI	PAG. 3
ARTICOLO 2	AMBITO D'APPLICAZIONE E UTENZA	PAG. 3
ARTICOLO 3	DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)	PAG. 4
ARTICOLO 4	CONCORSO DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO	PAG. 4
ARTICOLO 5	CONCORSO DEGLI OBBLIGATI TENUTI AGLI ALIMENTI EX ART. 433 C.C.	PAG. 4
ARTICOLO 6	DEFINIZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IN RELAZIONE A SPECIFICI SERVIZI.	PAG. 5
ARTICOLO 7	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA ED ATTESTAZIONE.	PAG. 5
ARTICOLO 8	ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE.	PAG. 5
ARTICOLO 9	DEROGHE.	PAG. 5
ARTICOLO 10	COMUNICAZIONE.	PAG. 6
ARTICOLO 11	ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.	PAG. 6
ARTICOLO 12	CONTROLLI.	PAG. 6
ARTICOLO 13	VIGENZA DEL REGOLAMENTO.	PAG. 6

**ARTICOLO 1
OGGETTO E RIFERIMENTI.**

1. Il presente Regolamento disciplina l' applicazione della normativa inerente all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione all'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono correlate e seguono la normativa speciale definita con il DS.Lgs. n. 109/1998 e succ. mod. e integraz. di cui al D.Lgs.n.130/2000, Dpcm 242/2001 e Dpcm 18 maggio 2001.
3. I valori economici contenuti nel presente Regolamento, così come la fasce e gli scaglioni del Reddito ISEE saranno determinati e/o aggiornati periodicamente dalla Giunta Comunale.

**ARTICOLO 2
AMBITO D'APPLICAZIONE E UTENZA**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai servizi a domanda individuale, agli interventi e ai servizi sociali di cui alla Legge 8.11.200, n. 328, definiti come "...livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le forme e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale.." e che si sostanziano in:
 - a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
 - b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
 - c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
 - e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
 - f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
 - g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;
 - h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.”;

2. Il Regolamento per le Prestazioni Sociali Agevolate è rivolto ai cittadini residenti nel territorio comunale ed è esteso dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate, anche derivanti da disposizioni di leggi inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente Locale, compatibilmente con le esigenze di Bilancio;

ARTICOLO 3

DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

1. La valutazione della Situazione Economica equivalente del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare (scala di equivalenza) combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto delle tabelle I e II allegate al D.Lgs. 31.03.1998 n.109. e precisamente:

$$\text{ISEE} = \text{ISR} + 0,2 \text{ ISP}$$

Parametro scala di equivalenza (nucleo familiare)

Dove:

ISR è l'indicatore della situazione economica reddituale pari alla somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare di riferimento, calcolati come indicato nella prima parte della tabella I allegata al D.Lgs. n.109/1998 e succ. mod.

ISP è l'indicatore della situazione economica patrimoniale pari alla somma dei valori patrimoniali (mobiliari ed immobiliari) dei componenti del nucleo familiare di riferimento, calcolati come indicato nella seconda parte della tabella I allegata al D.Lgs. n.109/1998, considerato nel calcolo della misura pari al 20% (art.2 comma 4 del D.Lgs. n.109/1998 e succ.mod.)

Il parametro della scala di equivalenza relativo al nucleo familiare è definito nella TabellaII, allegata al D.Lgs. n.109/1998 e succ. mod. , in riferimento ai componenti del nucleo familiare.

Il nucleo familiare considerato è quello definito dal D.Lgs. n. 109/1998 e succ.mod. art.2, commi 1-2-3 e meglio specificato nel Dpcm 221/99.

ARTICOLO 4

CONCORSO DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

1. Gli utenti sono tenuti a concorrere al costo del servizio secondo le tariffe determinate dal Comune che terranno conto degli elementi reddituali e patrimoniali calcolati secondo la normativa inerente l'indicatore della situazione economica (definita dal D.Lgs. n. 109/1998, integrata dal Dpcm 221/99 con Dpcm 29/07/1999, Dpcm 242/2001).

ARTICOLO 5

CONCORSO DEGLI OBBLIGATI TENUTI AGLI ALIMENTI EX ART. 433 C.C.

1. Al fine di tutelare l'interesse pubblico e l'interesse del soggetto richiedente, i parenti obbligati agli alimenti, ex art. 433 c.c. saranno coinvolti dal Comune nel progetto

assistenziale perché, avendone i mezzi, assicurino un'assunzione diretta di responsabilità nel fare fronte alle esigenze di carattere economico dell'interessato.

2. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che siano economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, rifiutino o ritardino il loro intervento, il Comune si attiverà in loro sostituzione riservandosi ogni possibile azione per il recupero di quanto erogato, anche mediante rivalsa in via legale.

ARTICOLO 6

DEFINIZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IN RELAZIONE A SPECIFICI SERVIZI.

Per la definizione del nucleo familiare, in relazione ad ogni specifico servizio, si farà riferimento a quanto disposto dall'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 109/1998 e succ. mod.

ARTICOLO 7

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA ED ATTESTAZIONE.

1. La determinazione dell'ISEE è effettuata sulla base dei dati forniti dal richiedente la prestazione agevolata, mediante una dichiarazione sostitutiva unica, conforme al modello ministeriale definito dal Dpcm 18.05.2001.
2. La Dichiarazione Sostitutiva Unica ha validità annuale, ma nel caso in cui un cittadino presente, entro il periodo di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica una nuova Dichiarazione per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini della determinazione dell'ISEE del proprio nucleo familiare, gli effetti di tale nuova dichiarazione verranno applicati entro 30 gg. dalla attestazione del nuovo ISEE così determinatosi.
3. I Comuni, i Centri di Assistenza Fiscale e le Amministrazioni Pubbliche ai quali si è presentata la Dichiarazione Sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente, ai sensi dell'art.4, comma 4 del D.Lgs. 109/1998 e succ. mod.

ARTICOLO 8

ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE.

1. Il Comune assicura l'assistenza necessaria al dichiarante per la corretta compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica anche attraverso i propri Uffici ovvero in collaborazione o in convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale, di cui all'art. 32 del D.lgs. 241/1997.
2. Si precisa che per gli assegni erogati dall'INPS e concessi dal Comune (assegno di maternità ed assegno per il nucleo familiare numeroso) annualmente la normativa dispone ed individua i parametri reddituali di riferimento e la relativa scala di equivalenza finalizzati all'erogazione degli stessi.

ARTICOLO 9

DEROGHE.

1. Per l'applicazione dell'ISEE nell'ambito della valutazione all'accesso alle prestazioni/servizi comunali agevolati, in base ad apposita relazione dei Servizi Sociali, che rilevi la particolare situazione socio-sanitaria del richiedente la prestazione la Giunta può autorizzare speciali deroghe ai limiti fissati con il presente Regolamento, fornendo linee guida al Responsabile del servizio.

2. Nell' ambito delle pratiche di erogazione di contributi economici a singoli e a nuclei familiari disagiati, l'ISEE si affianca alla valutazione sociale, come indicatore della situazione socio-economica del richiedente il contributo.

ARTICOLO 10 COMUNICAZIONE.

1. L'applicazione dell'ISEE ai vari servizi è adeguatamente supportata da campagne di comunicazione del Comune, realizzate anche con l'ausilio di tecnologie informatiche e multimediali.

ARTICOLO 11 ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

1. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali presenti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica sarà svolto a norma della L. 196/2003 e succ. mod.

ARTICOLO 12 CONTROLLI.

1. I controlli sulla veridicità dei dati presenti nelle dichiarazioni Sostitutive Uniche saranno effettuati in base agli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, avvalendosi del Ministero delle Finanze e della Guardia di Finanza in base a quanto prescritto all' art.4 commi 7 e 8 del DF.Lgs. 109/1998 e succ. mod, nonché avvalendosi del nucleo di Polizia Amministrativa (accertamenti e verifiche) del Comune.
2. I controlli saranno effettuati "a campione", ovvero verranno estratti a sorte alcuni utenti che hanno beneficiato di prestazioni sociali agevolate, per i quali saranno attivate le procedure previste dal precedente 1° comma. La percentuale dei controlli, per ciascun servizio rispetto al totale degli utenti che hanno beneficiato dell' erogazione di prestazioni sociali con agevolazione per quello stesso servizio, viene fissata nel 15%, arrotondata per eccesso.

ARTICOLO 13 VIGENZA DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 19.06.2007 e si applica alle procedure pendenti. Dalla medesima data è abrogata ogni altra norma regolamentare vigente in materia.

Tabella 1
CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE
DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

Parte I.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'art. 2, comma 1, si ottiene sommando:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovra' essere predisposta un'apposita circolare ministeriale;
- b) il reddito delle attivita' finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati. Dalla predetta somma si detraggono L. 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione. Tale importo e' elevato a L. 3.500.000 qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza.

Parte II - Definizione del patrimonio.

a) Patrimonio immobiliare:
fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dalla somma dei valori cosi' determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.

b) Patrimonio mobiliare:
l'individuazione del patrimonio mobiliare e' effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entita' piu' vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare e' ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in societa' non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalita' che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a L. 50.000.000. Tale franchigia e' elevata fino a L. 70.000.000 qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprieta'.

Tabella 2
LA SCALA DI EQUIVALENZA

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
 Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.
 Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidita' superiore al 66%.
 Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attivita' di lavoro e di impresa.